

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 1/12: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	99
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	103
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 (Parere alla IX Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	105

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 marzo 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

#### La seduta comincia alle 9.

**DL 1/12: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.**

**C. 5025 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Rammenta che la commissione ha espresso parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato in data 8 febbraio 2012. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1 è volto a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali e locali e delle prassi amministrative. In particolare, il comma 4 prevede l'obbligo per comuni, province, città metropolitane e regioni di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi; tale adeguamento costituisce elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno. Osserva che i commi 4-bis-4-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prorogano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale lo Stato e gli enti locali devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'at-

tività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Rileva che l'articolo 2 prevede l'istituzione del « Tribunale delle imprese »; l'articolo 9 del testo trasmesso dal Senato riguarda le professioni regolamentate ed in particolare l'abrogazione delle tariffe e la disciplina del tirocinio; l'articolo 11 stabilisce i nuovi criteri per la pianta organica e l'assegnazione delle farmacie, l'estensione della vendita dei farmaci nelle parafarmacie, la dotazione minima di personale in farmacia. Osserva che l'articolo 12 contiene misure in tema di incremento del numero dei notai e di rafforzamento della concorrenza nei distretti, mentre l'articolo 15, sostituito dal Senato, è finalizzato ad assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. che gestisce i servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione, e di distribuzione del gas nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica. Si sofferma sull'articolo 17, modificato dal Senato, che mira a promuovere, nel settore della distribuzione di carburanti, lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca. Rileva che l'articolo 18 prevede la liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati; l'articolo 25, comma 1, modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali, rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi. Evidenzia che le novità principali sono: obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare *in house*; estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale. Precisa che il comma 2 assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali agli oneri cui sono tenuti gli enti

locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale. Fa notare che l'articolo 35, ai commi da 8 a 13, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica cosiddetto « misto », introdotto per regioni e enti locali, secondo il quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato e non anche le entrate « proprie », e il ripristino dell'originario regime di tesoreria unica. Sottolinea che l'articolo 39 reca disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore; l'articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie mediante il sistema della finanza di progetto, cosiddetta *project financing*. Evidenzia che l'articolo 53, al comma 5-*bis*, modifica la disciplina in materia di obbligo di rendicontazione da parte dell'ente locale dell'utilizzo di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e relative al potenziamento di infrastrutture. Rileva che l'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni « di scopo », finalizzate al finanziamento di singole opere pubbliche. Osserva che l'articolo 56 introduce la possibilità per i comuni di disporre la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili costruiti e destinati alla vendita; l'articolo 58 semplifica le procedure di approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa; l'articolo 74 disciplina il procedimento di individuazione delle reti aeroportuali presenti in Italia.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur ritenendo necessario il decreto-legge in esame, che persegue l'obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo in una fase di forte emergenza economica, ritiene opportuno che siano maggiormente valorizzate le autonomie territoriali, con particolare riferimento all'esigenza di un più ampio coinvolgimento delle regioni nella programmazione e gestione delle risorse destinate dall'Unione europea alle autonomie locali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime riserve sui contenuti del provvedimento, che non incide con efficacia sulle dinamiche dello sviluppo economico e comprime le prerogative delle autonomie locali.

Il senatore Carlo CHIURAZZI (PD) valuta favorevolmente le finalità perseguite dal provvedimento e l'intento di potenziare la competitività e la concorrenza del sistema economico. Ritiene particolarmente utile il ruolo svolto dalla Commissione nel pronunciarsi sui profili di competenza che afferiscono ai rapporti tra Stato e regioni affinché le Commissioni di merito possano tener conto, nell'esercizio delle loro funzioni legislative, dei profili di criticità rilevati.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) avanza rilievi critici sull'impostazione del provvedimento; evidenzia in particolare che le prerogative delle autonomie territoriali appaiono compresse da numerose disposizioni recate dal testo. Nel segnalare che il Governo ha preannunciato l'emanazione di un decreto correttivo del testo in esame, ravvisa l'opportunità che sia prontamente modificato l'articolo 35 che incide negativamente sulle competenze delle regioni e degli enti locali prevedendo la sospensione del sistema della tesoreria unica fino al 31 dicembre 2014; al riguardo, reputa necessaria una riduzione del predetto termine.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) manifesta forte contrarietà sui contenuti dell'articolo 35, che ritiene debba essere soppresso.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel ritenere che sia poco percorribile l'ipotesi di una soppressione dell'articolo 35, ribadisce l'utilità di prevedere un più breve termine di sospensione del sistema della tesoreria unica.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, evidenzia che il Governo segue

un'impostazione eccessivamente centralistica in ordine alla istituzione del « Tribunale delle imprese », la cui organizzazione esclude le sedi di Aosta e Bolzano. Aggiunge che il previsto accorpamento del collegio dei notai nelle circoscrizioni di Bolzano e di Aosta viola le norme degli statuti speciali sulla specificità linguistica che prevedono appositamente, per la redazione degli atti notarili, l'utilizzo delle lingue, rispettivamente, tedesca e francese. Fa notare che l'accentramento delle competenze delineato dai provvedimenti varati dal Governo di fatto stravolge i principi autonomistici finora affermati nel corso della legislatura.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) osserva che i profili esaminati, con particolare riferimento alla tesoreria unica, denotano l'esigenza, da parte del Governo, di perseguire la prioritaria finalità della qualità della spesa degli enti locali in un contesto economico di particolare emergenza e difficoltà. In merito al « Tribunale delle imprese », fa notare che la rimodulazione delle sedi e l'inclusione di Aosta e Bolzano potrebbe avvenire più agevolmente con specifici atti amministrativi del ministero e non necessariamente con una modifica legislativa.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) rileva che in ordine al rispetto del principio autonomista e federalista la Commissione deve esercitare la propria funzione segnalando quei profili di criticità che caratterizzano il decreto-legge in ordine alle richiamate disposizioni che confliggono con le competenze delle regioni.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene che la pur lodevole esigenza di porre in sicurezza i conti pubblici non può realizzarsi attraverso una limitazione delle competenze e delle risorse delle autonomie locali. Concorda con il senatore Molinari sulla considerazione che le sedi di Corte di appello dispongono di strumenti idonei per rimodulare l'organizzazione strutturale delle sezioni specializzate in materia di imprese.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea che il principio secondo cui le autonomie locali debbano prelevare risorse sul territorio per conto dello Stato, come avviene nel caso dell'IMU, rappresenta un *vulnus* del sistema autonomistico e federalistico. Ritiene che sia opportuno salvaguardare la tutela linguistica nell'ambito delle Corti di appello per le sedi di Aosta e Bolzano. Pur comprendendo l'esigenza di un rigoroso controllo della spesa pubblica, ritiene che ciò non possa avvenire pregiudicando e comprimendo le prerogative delle autonomie territoriali. Sostiene che il ruolo della Commissione possa assumere una particolare efficacia nel segnalare le criticità che emergono nell'esercizio della funzione legislativa statale rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione. Sottolinea la necessità che sia affrontato con impegno, dal legislatore, il tema delle riforme costituzionali al fine di correggere l'attuale sistema delle relazioni tra Stato, regioni ed enti locali, che appare poco efficiente ed alimenta un notevole contenzioso.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) sostiene la necessità di sopprimere l'articolo 35, relativo alla sospensione del sistema di tesoreria unica, che considera una inaccettabile lesione delle prerogative delle autonomie locali.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.**

**C. 4574.**

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, volto a modificare le tipologie nelle quali si distingue l'attività di autoriparazione, accorpando in una nuova categoria, denominata meccatronica, le attuali categorie di meccanica e motoristica e di elettrauto. Rileva che l'articolo 1 novella in tal senso l'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992, il quale distingue le tipologie di attività nelle quali si articola l'attività di autoriparazione: secondo la relazione illustrativa, l'evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli. Evidenzia che verrebbe quindi meno la possibilità di tenere separate, se non per interventi marginali, l'attività meccanico-motorista da quella di elettrauto. Osserva che l'articolo 2 detta norme transitorie per consentire alle imprese di autoriparazione di adeguarsi alla riforma introdotta dalla proposta di legge. Fa notare che per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le imprese che sono state abilitate, prima della suddetta data, allo svolgimento delle attività accorpate possono proseguire lo svolgimento delle medesime attività. Sottolinea che allo scadere dei cinque anni tali imprese dovranno assumere la nuova denominazione di meccatronica e dovranno dotarsi dei necessari requisiti, ovvero delle occorrenti attrezzature e strumentazioni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.15.**

## ALLEGATO 1

**DL 1/12: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, approvato dal Senato e in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, su cui la Commissione ha espresso parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato in data 8 febbraio 2012;

considerato che il decreto-legge in oggetto reca norme riconducibili alla competenza legislativa statale, volte prioritariamente alla tutela della concorrenza ed all'attuazione di discipline poste dall'Unione europea;

rilevato che il provvedimento contempla altresì previsioni che afferiscono alla competenza regionale in ordine alle misure riconducibili alle professioni, al sostegno all'innovazione per i settori produttivi, alla distribuzione dell'energia;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia stabilito, all'articolo 25, comma 2, che le modalità attraverso cui le aziende speciali sono assoggettate al patto di stabilità interno siano definite d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

2) sia prevista, ferma restando la contrarietà sull'articolo 35, la cui *ratio* si giustifica esclusivamente per esigenze di tenuta dei conti pubblici nell'attuale fase di emergenza economica, una sensibile riduzione del periodo di sospensione del sistema di tesoreria unica fissato al 31 dicembre 2014, nonché la possibilità di adottare provvedimenti che consentano anche il pagamento dei crediti vantati dalle imprese per la fornitura di beni e servizi agli enti locali e territoriali;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 3, che i regolamenti del Governo volti ad individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso delle amministrazioni, nonché a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, siano adottati previo parere della Conferenza unificata;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, che l'istituzione del tribunale delle imprese sia estesa anche ad Aosta e Bolzano;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 9 e 12, relativi, rispettivamente, alle professioni regolamentate ed all'incremento del numero dei notai, sia definita mediante accordi e intese con il sistema delle autonomie regionali e nel rispetto delle previsioni statutarie delle regioni e province autonome;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata delle previsioni di cui all'articolo 17 e di prevedere la salvaguardia dei diritti acquisiti dai gestori degli impianti in ordine alla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il piano strategico delle infrastrutture sia definito d'intesa con la Conferenza unificata;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una rimodula-

zione della disciplina del patto di stabilità interno affinché sia consentito agli enti locali di destinare risorse agli investimenti senza incorrere nelle penalizzazioni poste a salvaguardia dei rigidi vincoli del patto di stabilità interno;

g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un più incisivo coinvolgimento del sistema delle regioni in ordine alla definizione delle procedure di utilizzazione delle risorse destinate dall'Unione europea alle autonomie locali.

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (C. 4574).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge C. 4574, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;

rilevato che la disciplina dell'attività di autoriparazione recata dalla proposta di legge in esame appare finalizzata prevalentemente alla sicurezza della circolazione stradale e sembra quindi afferire alla materia « sicurezza », di competenza

statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, un coinvolgimento delle regioni in ordine ai profili relativi all'attuazione della norma transitoria ed alla verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività ivi richiamate.